


RISOLUZIONE N. 22/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 18 febbraio 2014

OGGETTO: *Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.*

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Tassa sulle concessioni governative - iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli d'oliva vergini ed extravergini - Richiesta parere

Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero in indirizzo chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 22 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, recante la "*disciplina delle tasse sulle concessioni governative*".

In particolare, fa presente che con il decreto ministeriale 23 giugno 1992 è stato istituito l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito al quesito posto, l'istante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 5 febbraio 1992, n. 169, recante la *“Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”*, con l'articolo 17, comma 1, ha stabilito che *“Al fine di certificare la qualità dell'olio e di effettuare prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, è istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (...) l'albo nazionale degli assaggiatori”*.

Infatti, con il DM 23 giugno 1992, modificato dal decreto ministeriale 14 maggio 1996, venne istituito e disciplinato *“l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata”*.

Con l'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313, recante *“Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva”*, l'albo in questione è stato *“...soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli d'oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni”*.

Con decreto n. 1334 del 28 febbraio 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito, tra l'altro, i *“criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”*, stabilendo, all'articolo 4, i requisiti da possedere per ottenere detta iscrizione.

Con riferimento all'applicazione della tassa sulle concessioni governative, si rammenta che l'articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 individua l'oggetto della tassa in tutti " *I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa...*".

In particolare, ai sensi dell'articolo 22 della tariffa annessa al citato d.P.R. n. 641 del 1972, è dovuta la tassa sulle concessioni governative per le " *Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 ...*".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l' " *Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)*".

Dal disposto normativo sopra richiamato, deriva che sconta la tassa sulle concessioni governative, nella misura di euro 168,00, l'iscrizione in albi, elenchi o registri che risulti abilitante all'esercizio delle attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri.

A tale riguardo, a seguito di specifico quesito formulato dalla scrivente, codesto Ministero, con nota prot. n. 56860 del 5 novembre 2013, ha chiarito che l'iscrizione " *...non abilita allo svolgimento dell'attività professionale e non può ritenersi riguardante l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri, anche alla luce dei medesimi compiti svolti da dipendenti dell'ICQRF e delle Dogane, che esplicano attività inerenti alle proprie mansioni non aventi nulla a che fare con l'esercizio della professione*".

In considerazione del parere reso da codesto Ministero, si ritiene che in relazione a dette iscrizioni non trovi applicazione la previsione normativa di cui al citato articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.

Per le iscrizioni negli elenchi dei tecnici ed esperti degli oli d'oliva non è, dunque, dovuta la tassa sulle concessioni governative.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE